



CITTA' DI TRECCATE

PROVINCIA DI NOVARA

Piazza Cavour, 24 ♦ Tel:0321 776311 ♦ Fax: 0321777404

e-mail ecologia@comune.treccate.no.it

Ambiente - Ecologia

SP/ct

Registro delle Ordinanze n°

113 | 14

int. n° 015/2014

IL SINDACO

PREMESSO che la pianta Ambrosia negli ultimi anni si è notevolmente diffusa e la dispersione del suo polline causa allergie stagionali che si manifestano con sintomatologiche respiratorie nelle sue varie forme cliniche;

CONDIDERATO che - l'Ambrosia è una pianta infestante che produce grandi quantità di polline durante la fioritura, in particolare nei mesi tra agosto e ottobre;
- i luoghi preferenziali di crescita dell'Ambrosia sono i terreni coltivati a cereali una volta effettuato il raccolto, i terreni incolti, le aree a verde pubblico, le aree verdi abbandonate, le aree industriali dimesse, i cantieri edili lasciati aperti per lunghi periodi, le rotatorie, gli spartitraffico, le banchine stradali, le massicciate ferroviarie, i margini delle aree agricole, gli argini dei canali e dei fossi ed in generale tutte le aree abbandonate;

RILEVATO che - l'incuria e l'abbandono delle suddette aree risulta essere uno dei fattori che ha contribuito alla massiccia diffusione della pianta;
- la manutenzione delle aree verdi ed in particolare lo sfalcio delle aree incolte può impedire la fioritura e conseguentemente la produzione di polline della pianta;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale ha disposto l'esecuzione di interventi periodici di pulizia e di sfalcio delle aree pubbliche;

RITENUTO di dover disporre misure volte a limitare l'ulteriore diffusione dell'Ambrosia e, conseguentemente, contenere l'aereodispersione del suo polline, al fine di limitare il più possibile l'insorgenza nei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche;

RITENUTO in relazione alla rilevanza di sanità pubblica della pollinosi da Ambrosia, di dover adottare un provvedimento con efficacia protratta sino al termine del periodo di fioritura dell'Ambrosia;

VISTA la nota della Direzione Sanità – Settore Prevenzione e Veterinaria della Regione Piemonte in data 16.04.2013, prot. n. 10497/DB 20.17 avente ad oggetto “ Prevenzione delle allergopatie da Ambrosia artemisiifolia in Piemonte” nelle quali viene evidenziata la necessità di adottare opportune misure di prevenzione, quali Ordinanze Sindacali contro la diffusione di detta pianta infestante;

VISTO l'art. 20 dello Statuto Comunale;

VISTO l'art. 54 del Testo Unico della Legge sull'Ordinamento delle Autonomie Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n° 267;

ORDINA

- 1 - Ai proprietari, e/o conduttori di aree agricole non coltivate di aree urbane verdi incolte e di aree verdi industriali dimesse, ai responsabili dei cantieri edili e stradali, agli amministratori degli stabili con annesso aree pertinenziali, ai proprietari di aree recanti depositi temporanei o permanenti all'aperto, ai proprietari di aree in genere non edificate, ciascuno per le rispettive competenze, di vigilare sull'eventuale presenza di Ambrosia nelle aree di loro pertinenza ed eseguire **almeno tre sfalci (terza decade di Giugno – Luglio – Agosto)**;
- 2 - Ai proprietari di aree con eventuale presenza di Ambrosia e di difficile accesso per il taglio, di trattare dette aree con idoneo diserbante.

INVITA

La cittadinanza ad eseguire nei mesi estivi una periodica ed accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni) di propria pertinenza e/o di proprietà, a curare, i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici, (es. prato inglese, trifoglio), che agendo come piante antagoniste impediscono lo sviluppo dell'Ambrosia Artemisiifolia.

AVVERTE

Che l'inosservanza alle disposizioni della presente Ordinanza comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DEMANDA

All'Ufficio di Polizia Municipale il controllo dell'esecuzione della presente Ordinanza.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso presso il TAR entro e non oltre 60 giorni dalla stessa.

La presente Ordinanza sostituisce a tutti gli effetti di Legge la precedente n° 195/2006 del 05-09-2006.

Dalla Residenza Municipale, li **13 MAG. 2014**



IL SINDAGO
Enrico Ruggerone